



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VIII LEGISLATURA

227ª Seduta pubblica – Martedì 9 febbraio 2010
prot. n. 1506

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”.
(Progetti di legge nn. 418 e 422)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “*Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale*” elaborato dalla Quinta Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 418: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Cortelazzo, Bertipaglia, Giorgetti, Donazzan e Fontanella relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento”;
- progetto di legge n. 422: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Trento, Gallo, Diego Bottacin, Marchese, Rizzato, Azzi, Berlatto Sella, Bonfante, Causin, Frigo, Michieletto e Tiozzo relativa a “Interventi a favore dei soggetti affetti da dislessia e da altri disturbi specifici dell’apprendimento”;

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Guido TRENTO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

con il termine Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si intende indicare disturbi quali: la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, così come stabilito dalla Consensus Conference del 2007 che ha coinvolto le maggiori associazioni scientifiche e professionali degli operatori coinvolti in queste problematiche.

La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta, in persone dotate di adeguata intelligenza e in assenza di patologie o deficit sensoriali, come difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura. Spesso non viene riconosciuta o viene diagnosticata con grandissimo ritardo, ne consegue che il bambino colpito da questo disturbo venga poi considerato dai genitori e dal corpo insegnante come svogliato, disattento, pigro o addirittura poco intelligente, provocando così il fiorire di una serie di problemi di carattere psicologico quali perdita di autostima, affievolimento

della motivazione ad apprendere, ansia, depressione. Spesso la carriera scolastica di questi bambini è costellata di insuccessi e abbandoni precoci comportando così conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti. In Italia, come nel Veneto, la dislessia evolutiva colpisce circa il 4% dei bambini, costituendo così un fenomeno di non poca rilevanza e che merita una adeguata attenzione anche dal punto di vista legislativo. Questo perché la riuscita scolastica di un bambino, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica, come stabilisce l'articolo 3 della Costituzione Italiana. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi sia in termini personali che sociali molto gravi, ed in misura maggiore poi per quei bambini con buone capacità intellettive come lo sono quelli affetti da DSA.

La disgrafia e la disortografia in particolare, consistono in manifestazioni quali lo scambio e l'inversione delle lettere, la lentezza, l'errata discrezionalità della scrittura, l'inesatta legatura dei segni e delle parole, l'errato uso dello spazio del foglio, il disordine della scrittura.

La discalculia consiste, invece, nella debolezza degli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la discalculia possono sussistere separatamente ma spesso si accompagnano.

La presente proposta di legge, che rappresenta una sintesi dei progetti di legge n. 418 e n. 422, nasce dall'esigenza di coprire un vuoto normativo e prevede una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie al fine di offrire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che sociale che professionale.

Tale progetto di legge si suddivide in 8 articoli:

Articolo 1 con il quale la Regione del Veneto riconosce che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona.

Articolo 2 dove vengono esplicitati gli interventi che la Regione intende promuovere e sostenere in favore delle persone con DSA quali promuovere la diagnosi precoce, formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari e gli insegnanti, promuovere adeguati percorsi riabilitativi, favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Articoli 3 e 4 con i quali la Regione si impegna ad attuare ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato ed adeguatamente formato ed individuando percorsi individualizzati di diagnosi precoce e recupero. Nell'articolo 3 si individua presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.

Articolo 5 con il quale la Regione si impegna a garantire pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato, con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

Articolo 6 prevede che la Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all'articolo 3, programmi campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di

medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Articolo 7 prevede che la Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroghi alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Articolo 8 che fissa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 154 del 01 febbraio 2010, approvandolo, con modifiche, all'unanimità - (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. - Popolo della Libertà, UDC - per la Costituente di Centro, Veneto PPE - per la Costituente di Centro, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro) - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 9 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 48

Artt. 2 e 3

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 4

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

Artt. 5, 6, 7 e 8

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 9

Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 47
Voti favorevoli n. 47

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di un nuovo articolo;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.

Art. 2 - Interventi.

1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:

- a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
- c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
- d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;
- e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
- f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato.

2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero.

3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni.

4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.

5. Presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.

Art. 4 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Art. 5 - Attività lavorativa e sociale.

1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

Art. 6 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.

1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all'articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Art. 7 - Contributi.

1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7, quantificati in euro 500.000,00 a decorrere dall'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 9 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. La disciplina di cui all'articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il triennio 2010-2012".

Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 46
Voti favorevoli n. 46

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Franco Frigo

IL PRESIDENTE
f.to Marino Finozzi

INDICE

Art. 1 - Finalità.	5
Art. 2 - Interventi.	5
Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.....	5
Art. 4 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.	6
Art. 5 - Attività lavorativa e sociale.	6
Art. 6 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.....	6
Art. 7 - Contributi.	6
Art. 8 - Norma finanziaria.	6
Art. 9 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.	6